



**POLIECO**

**CONSORZIO NAZIONALE  
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI  
DEI BENI A BASE DI POLIETILENE**

## **Regolamento per la Gestione del Marchio “RIFIUTI KM0”**

**- Protocollo -**

### **INDICE**

Il Consorzio PolieCo .....	2
Scopo del Protocollo .....	2
Definizioni .....	3
1 – Marchio base/Marchio Base Mix (KM0 – KM0 MIX) .....	3
2 – Marchio Oro (KM0 ORO) .....	6


## Il Consorzio Polieco

PolieCo è l'unico Consorzio obbligatorio autorizzato al trattamento dei rifiuti di beni in polietilene. PolieCo è il consorzio obbligatorio così istituito secondo il Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale": "Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e231, [nonché, in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque].

Al Consorzio Polieco partecipano:

- a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

L'obiettivo è connettere tra di loro i processi produttivi in modo che i beni prodotti dell'uno diventino materia prima per gli altri (Figura 1).



**Figura 1** - Ciclo del Riciclaggio e Recupero di rifiuti di beni in polietilene.

## Scopo del Protocollo

Il presente Protocollo, in ottemperanza ai principi e requisiti indicati dalla UNI EN ISO 14024:2000 per lo sviluppo di una Etichettatura Ambientale di Tipo I volontaria e in base al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 203/2003 e alla relativa Circolare del 4 agosto 2004, dettaglia i requisiti richiesti per l'ottenimento del Marchio ad integrazione delle procedure di cui al Regolamento principale, e sarà applicato a due tipologie di imprese iscritte al Polieco:

- a) produttori di beni in Pe
- b) riciclatori di beni in Pe

I requisiti possono essere suddivisi in due categorie: quelli relativi al **Marchio Base**, che per i produttori di beni in Pe rimandano al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 203/2003 e alla relativa Circolare del 4 agosto 2004 mentre per i riciclatori rimandano ad una valutazione fatta ad insindacabile giudizio del PolieCo, e quelli relativi al **Marchio Oro**.

I primi si riferiscono agli elementi generali per poter accedere al Marchio di PolieCo, come il rispetto della suddetta normativa ed altri criteri ambientali, mentre i secondi sono differenzianti per quelle Aziende che vogliono vedersi riconoscere premialità aggiuntive legate ad ulteriori caratteristiche ambientalmente favorevoli legate al prodotto o all'Azienda.

### **Definizioni**

*(in aggiunta all'art. 2 del Regolamento generale)*

**Materiale riciclato:** Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

**Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato:** Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale riciclato

**Lotto:** Insieme omogeneo di prodotti trasformati o commercializzati individuati durante un periodo definito di tempo dichiarato

#### **1 Marchio Base/Marchio Base Mix (KM0 – Km0 mix)**

- I) L'Azienda deve stabilire, documentare, attuare e mantenere aggiornato un sistema di gestione che assicuri la conformità dei prodotti certificati ai requisiti del Regolamento (e nella fattispecie del presente Protocollo), anche qualora parte dei processi che possono determinare la conformità vengono affidati in *outsourcing*.
- II) L'Azienda deve produrre una Relazione tecnica da fornire a PolieCo e all'ente di certificazione contenente informazioni relative a:
  - descrizione del prodotto (dati fisici, percentuali di materiale riciclato, dati prestazionali ed eventuali norme applicabili inerenti la Qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza) o nel caso di impianto di riciclaggio descrizione del processo industriale
  - piani di controllo adottati (con riferimento nella fattispecie al prodotto da certificare)
  - sistema di gestione adottato
  - sistema di rintracciabilità
- III) L'Azienda deve essersi dotata di un sistema di rintracciabilità adeguato a consentire una efficace gestione dei lotti di lavorazione, potendo dimostrare un bilancio di massa relativamente ai lotti stessi.
- IV) L'azienda deve consentire inoltre l'identificazione dei fornitori e dei prodotti / materie prime fornite (quantità, data di arrivo). Per ogni lotto di produzione l'azienda deve essere in grado di calcolare la percentuale di materiale certificata presente al suo interno. I fornitori devono essere opportunamente qualificati e registrati
- V) L'Azienda deve dimostrare che la provenienza – e nel caso di impianti di riciclo, la destinazione – delle materie plastiche dei beni destinati al recupero resti entro i confini nazionali. L'organizzazione per aver diritto all'uso del marchio dovrà dare evidenza che il materiale provenga da raccolta effettuata sul territorio nazionale.

Inoltre, è necessario valutare i seguenti punti.

**a. Per gli associati di Polieco Produttori di beni in Pe**

La funzione del Marchio Base è quella di riconoscere che il bene sia stato prodotto utilizzando materie plastiche riciclate provenienti da:

1. raccolte differenziate
2. scarto industriale
3. miste

La Circolare 4 agosto 2004 (GUI n. 191 del 16 agosto 2004), contenente indicazioni per l'operatività nel settore plastico ai sensi del decreto 8 maggio 2003, fornisce tutti gli elementi e i requisiti per la produzione del materiale riciclato a base di Polietilene. La presente Circolare stabilisce i materiali riciclati ammissibili all'iscrizione nel Repertorio Riciclaggio (Tabella 2) e fissa dei limiti tecnologici all'utilizzo di materie plastiche da post-consumo in funzione della tecnologia (Tabella 3 e Tabella 4)

La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in linea generale dei limiti in peso di rifiuti plastici molto variegati in funzione sia delle caratteristiche del materiale di partenza che delle prestazioni legate all'utilizzo dei materiali stessi; tali limiti non possono mai arrivare fino al 100%.

Sono iscrिवibili, a titolo d'esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del **Repertorio del Riciclaggio**:

<b>Polimeri rigenerati omogenei PP, PE, PET, PUR, PA, PS-EPS, ABS, PC, PMMA, PVC, ecc</b>	<b>Polimeri rigenerati eterogenei</b>
Imballaggi (film, bottiglie, fusti, shoppers, ecc.)	Materiali eterogenei costituiti da diverse matrici polimeriche, in provenienza principalmente dalla raccolta differenziata.
Agricoltura (film per copertura serre, film per insilaggio, cabalette per irrigazione, bins, casse, fusti, taniche, etc)	
Tessile (tubetti per rocche di filati, fibre sintetiche, tessuto non tessuto, ecc..)	
Veicoli a motore (plance, paraurti ed imbottiture, batterie esauste, ecc..)	
Elettrico/elettronico (guscio TV, frigoriferi, computers, ecc..)	
Contenitori per uso di igiene ambientale (cassonetti, campane, ecc..)	
Edilizia ed arredamento (film, tubi e raccordi, infissi, profilati, ecc..)	

**Tabella 2 - materiali riciclati all'interno del Repertorio del Riciclaggio**

VI) Con riferimento alla suddetta Circolare, si richiede di rispettare i seguenti valori minimi (applicabili) di limiti in peso di materiale da post-consumo:

<b>LDPE</b>	95%
<b>HDPE</b>	95%
<b>PP</b>	95%
<b>PET</b>	95%
<b>Polistirolo espanso</b>	100%
<b>Miscela eterogenea di polimeri</b>	95%

**Tabella 3 - Limiti minimi in peso imposti dalla tecnologia**

VII) Con riferimento alla suddetta circolare, si richiede di rispettare i seguenti parametri relativi ai valori minimi di materiale riciclato in funzione della particolare tecnologia utilizzata:

<b>TECNOLOGIE</b>	<b>LIMITI PERCENTUALI IN PESO</b>
<b>Stampaggio rotazionale</b>	30%
<b>Soffiaggio</b>	50%
<b>Stampaggio ad iniezione</b>	70%
<b>Estrusione in continuo</b>	60%
<b>Estrusione discontinua profili</b>	95%
<b>Termoformatura</b>	50%

**Tabella 4 - limiti minimi di materiale riciclato contenuto nel manufatto per alcune delle principali tecnologie.**

VIII) Si estende inoltre il riconoscimento del marchio anche a quelle imprese che, utilizzando polietilene proveniente da impianti di riciclo che lavorano materiali provenienti sia da raccolta differenziata che da scarto industriale, utilizzano per la produzione del bene una percentuale non inferiore al 30%. Queste aziende utilizzeranno l'indicazione Km 0 Mix.

Al fine di minimizzare i gli impatti ambientali connessi al trasporto, si stabilisce che la distanza massima fra l'impianto di produzione di beni in Pe e l'impianto di riciclaggio che ha fornito il Pe riciclato debba essere inferiore a 1000 km, in applicazione del principio europeo di prossimità

Tali parametri potranno essere modificati in base all'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze del settore disponibili.

**b. Per gli associati di Polieco Riciclatori**

Al fine di incentivare l'attività di recupero/riciclaggio, il marchio Km0 potrà essere conferito a tutti quegli impianti regolarmente iscritti al Polieco che saranno giudicati idonei a ricevere la qualificazione a giudizio del consorzio degli organi tecnici del consorzio, che deciderà sulla base delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto.

Questi impianti saranno etichettati come KM 0 Riciclatori

**2 Marchio Oro (Km 0 Oro)**

- I) L'Azienda deve soddisfare tutti i precedenti requisiti riferiti all'ottenimento del Marchio Base
- II) L'Azienda deve totalizzare almeno 30 punti per ottenere il Marchio Oro e lo può fare combinando una o più opzioni in base agli elementi aggiuntivi che essa può vantare e dimostrare, scegliendo tra:
  - Percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile:
    - Fino al 10% si ottengono 10 punti
    - Tra il 10% e il 30% si ottengono 20 punti
    - Oltre il 30% si ottengono 30 punti
  - Utilizzo medio di materiale riciclato: ogni 10% in più rispetto alla soglia minima prevista dalla Circolare di cui al § 1-ii) si ottengono 10 punti
  - Presenza di certificazioni ambientali: se l'Azienda possiede al momento della verifica un sistema di gestione ambientale certificato EMAS o ISO 14001 o un prodotto che ha ottenuto il Marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel, si ottengono al massimo 10 punti